



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 8
DEL 29.02.2016

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza straordinaria di 1^a convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO : L.R. 32/2008. COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO – ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.

L'anno duemilasedici, addì VENTINOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 18,00, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
APOSTOLO Pier Luigi	Consigliere		X giustific.
BARACCO Luigi	Consigliere	X	
BOVIO Chiara	Consigliere	X	
BOVIO Manuela	Consigliere	X	
BOVIO Mariella	Consigliere	X	
GIACON Alice	Consigliere	X	
LUONGO Pierpaolo	Consigliere	X	
MIGLIO Moreno	Consigliere	X	
PIAZZA Walter	Consigliere	X	
ROSSI Sergio	Consigliere		X giustific.
SPONGHINI Fabio	Consigliere	X	
VERDELLI Reginaldo	Consigliere	X	
	TOTALE	11	2

Il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono presenti gli Assessori esterni, Dott.ssa GAVINELLI Roberta e Dott.ssa MIGLIO Roberta.

OGGETTO: L.R. 32/2008 COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO – ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.

L'Assessore Luongo relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto.

PREMESSO che:

- a) l'art. 146 del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche ed integrazioni, prevede che la Regione Piemonte o l'ente locale al quale la Regione ha affidato la relativa competenza eserciti la funzione autorizzativa in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche ed idonee risorse strumentali e che, verificata la conformità ed accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento, acquisito il parere della commissione locale per il paesaggio, trasmetta la documentazione alla Soprintendenza al fine di rilasciare l'atto autorizzativo;
- b) l'art. 148 del citato decreto legislativo individua nelle "Commissioni locali per il paesaggio" il supporto per i soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;
- c) l'art. 4 della L.R. 01.12.2008, n. 32, prevede che i Comuni, singolarmente o in forma associata, istituiscano la "Commissione locale per il paesaggio", composta dai soggetti con qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
- d) con deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 in data 01-12-2008, è stato deliberato quanto segue:
 - 1) stabilire che la Commissione locale per il paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/2008 e sulla base dei criteri contenuti nel documento allegato al provvedimento, deve ritenersi struttura in grado di assicurare adeguato livello di competenza tecnico-scientifica nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
 - 2) stabilire, altresì, che i Comuni titolari delle funzioni paesaggistiche attribuite dalla L.R. 32/2008, al fine di poter continuare ad esercitare tali funzioni devono istituire preferibilmente in forma associata, la Commissione locale per il paesaggio;
 - 3) porre a carico dei Comuni l'obbligo di trasmettere alla Giunta Regionale la documentazione indicata al punto n. 5 del documento allegato al provvedimento della stessa, necessaria a consentire la verifica prescritta dall'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 42/2004 e riguardante i requisiti di organizzazione e di competenza stabiliti dal precedente art. 146, comma 6.

Ricordato che il Comune di Bellinzago Novarese ha esercitato le funzioni paesaggistiche attribuite dalla citata legge regionale n.32/2008 in forma associata.

Richiamata la precedente deliberazione consiliare N. 50 in data 23.12.2015 con la quale si disponeva l'adesione del Comune di Bellinzago Novarese alla convenzione del Comune di Borgomanero per la gestione in forma associata della "Commissione locale per il paesaggio".

Atteso che il Comune di Borgomanero con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 03.03.2009 ha istituito ed approvato il "Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio ai sensi del D.Lvo n. 42 del 22.01.2004 e s.m. ed i. e della L.R. n. 32 del 01.12.2008 e s.m. ed i.", il quale prevede che la competenza della Commissione, a seguito di specifiche eventuali condizioni, potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica allo stesso.

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 267/2000 che stabilisce che per svolgere in modo coordinato la gestione di un servizio gli Enti provvedono alla stipula di una apposita convenzione che deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Ravvisata l'opportunità di procedere all'approvazione della convenzione con il Comune di Borgomanero per la gestione in forma associata della "Commissione locale per il paesaggio" nel testo costituito da n. 9 articoli e che si allega alla presente deliberazione.

Il Sindaco invita alla discussione. Non essendoci discussione il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Ass. Luongo Pierpaolo, che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Visto il parere del Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00 per quanto attiene la regolarità tecnica;

Si dà atto che al momento della votazione sono presenti 11 consiglieri, come risultanti dall'appello di inizio seduta.

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Sindaco:

PRESENTI	N. 11
VOTANTI	N. 7
VOTI A FAVORE	N. 7
VOTI CONTRARI	N. =
ASTENUTI	N. 4 (Bovio Mariella, Baracco Luigi, Sponghini Fabio, Bovio Chiara)

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione dell'Ass. Luongo Pierpalolo che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale:

1. approvare per le motivazioni in premessa richiamate, la convenzione fra i Comuni di Borgomanero e Bellinzago Novarese per la gestione in forma associata della "Commissione locale per il paesaggio", così come da schema, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, costituito da n. 9 articoli.
2. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della Convenzione stessa e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ogni altro adempimento connesso e conseguente alla presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 11
VOTANTI	N. 7
VOTI A FAVORE	N. 7
VOTI CONTRARI	N. =
ASTENUTI	N. 4 (Bovio Mariella, Baracco Luigi, Sponghini Fabio, Bovio Chiara)

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che viene conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).

CONVENZIONE
FRA I COMUNI DI BORGOMANERO E BELLINZAGO NOVARESE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA
"COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO"

Premesso che:

- l'art. 148 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 137 del 06.07.2002" e s. m. i. prevede che le Regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di Autorizzazione Paesaggistica e che le stesse esprimano pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159 del predetto Decreto.
- l'art. 3 della L.R. n. 32/2008 e s. m. ed i. stabilisce che, nei casi non elencati del comma 1 dello stesso articolo, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai Comuni o alle loro forme associative che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle Commissioni locali per il paesaggio;
- l'art. 4 della L.R. n. 32/2008 e s. m. ed i., espressamente cita "I Comuni e le loro forme associative istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la Commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio";
- l'art. 7 della L.R. 32/2008 e s. m. ed i., stabilisce altresì che l'espressione del parere vincolante previsto dall'art. 49 , comma quindicesimo, della L.R. 56/1977 e s. m. i. è demandato alla "Commissione locale per il paesaggio";
- il Comune di Borgomanero con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 03 marzo 2009 ha istituito ed approvato il regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. i. e della L.R. n. 32 del 01.12.2008 e s. m. i., il quale prevede che la competenza della Commissione, a seguito di specifiche eventuali condizione, potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica allo stesso e con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 30 marzo 2009 ha proceduto alla nomina della Commissione;
- con determinazione regionale n. 172 del 27.04.2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 in data 21.05.2009, il Comune di Borgomanero è stato inserito nell'elenco dei Comuni che, istituendo la Commissione locale per il paesaggio, hanno assolto alle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s. m. i. e dalla L.R. n. 32 del 01.12.2008 e s. m. i. ed è pertanto subdelegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche non di competenza regionale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 30 luglio 2012 si procedeva al rinnovo della Commissione locale per il paesaggio;
- il Comune di Bellinzago Novarese ha richiesto di convenzionarsi con il Comune di Borgomanero per la gestione della "Commissione locale per il paesaggio" in forma associata;

- il Comune di Bellinzago Novarese con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23 dicembre 2015 ha approvato l'adesione del Comune alla convenzione del Comune di Borgomanero per la gestione in forma associata della "Commissione locale per il Paesaggio" di cui all'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e all'art. 4 della L.R. 32/2008.

Richiamata anche la deliberazione di Giunta Regionale n. 34-10229 del 01.12.2008 con la quale si stabilisce che:

- la Commissione locale per il paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008 e s. m. i., e sulla base dei criteri allegati, è da ritenere, ai sensi dell'art. 146 comma 6, del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s. m. i., struttura in grado di assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- i Comuni titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite della L.R. n. 32/2008 e s. m. i., al fine di poter continuare ad esercitare tali funzioni, istituiscano, preferibilmente in forma associata, ai sensi dell'art. 4 della predetta Legge Commissione locale per il paesaggio in applicazione anche dei criteri allegati;

L'anno il giorno del mese, tra:

- il Comune di Borgomanero, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Dott.ssa Anna TINIVELLA, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- il Comune di Bellinzago Novarese, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, dott. Giovanni DELCONTI, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

si approva e si sottoscrive la seguente convenzione relativa alla gestione in forma associata della "Commissione locale per il paesaggio" istituita da parte del Comune di Borgomanero già autorizzata al funzionamento da parte della Regione Piemonte con Determinazione regionale n. 172 del 27.04.2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 in data 21.05.2009;

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

I Comuni di Borgomanero e Bellinzago Novarese intendono avvalersi, in forma associata, del funzionamento di una unica "Commissione locale per il paesaggio" ai sensi e per gli effetti delle finalità previste dalla L.R. n. 32 del 01.12.2008 e s. m. ed i..

Art. 2

Il Comune di Borgomanero è il Comune capofila.

Art. 3

Il termine di durata della presente convenzione viene fissato in anni 1 (uno) dalla data di stipula della presente, con possibilità di proroga nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di funzionamento approvato dal Comune di Borgomanero con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 03.03.2009.

Ciascuno degli Enti sottoscritti può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri enti aderenti, a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza fissata.

Art. 4

L'attività istruttoria per le pratiche da sottoporre all'esame della Commissione è svolta da ogni singolo Comune dal proprio Responsabile del procedimento paesaggistico.

Art. 5

Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede del Comune di Borgomanero nel rispetto di quanto già stabilito nel regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Borgomanero con deliberazione n. 9 del 03.03.2009.

Art. 6

I Comuni aderenti alla presente convenzione concordano di comune accordo di astenersi per tutta la durata in vigore della presente convenzione dall'adottare atti e/o provvedimenti contrari alla presente convenzione;

Art. 7

Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata è istituita la riunione dei Sindaci o loro delegati.

La riunione inoltre precede alla definizione di accordi i programma o convenzioni con altri Enti e dispone in merito alla adesione di altri Enti locali alla presente convenzione.

La riunione è convocata dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato in caso di necessità quando ne faccia richiesta uno qualsiasi dei Comuni sottoscrittori.

Eventuali enti interessati potranno aderire anche successivamente alla presene convenzione, accettando ogni sua parte, previa richiesta scritta a presentare al Comune di Borgomanero, che provvederà ad informare gli altri enti convenzionati;

Art. 8

Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s. m. i., della L.R. n. 32 del 01.12.2008 e s. m. i., della deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 del 01.12.2008 e successive modifiche apportate con deliberazione della Giunta Regionale n. 58-10313 del 16.12.2008 che qui si richiamano espressamente, ed ai rispettivi Regolamenti per il funzionamento della "Commissione locale per il paesaggio".

Art. 9

La presente convenzione, non soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 131/86, né all'imposta di bollo ai sensi allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della L. 241/1990 e s. m. i..


Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Borgomanero
Il Sindaco
Dott.ssa Anna TINIVELLA

Per il Comune di Bellinzago Novarese
Il Sindaco
Dott. Giovanni DELCONTI

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
DELCONTI Dott. Giovanni



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca GIUNTINI




Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 12 MAR. 2016
e per 15 giorni consecutivi.

Bellinzago Novarese, 12 MAR. 2016



Il Segretario comunale
Dott.ssa Francesca GIUNTINI



La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ai sensi dell'art.

Il Segretario comunale
